

ID: 15380330|07/12/2018|PTGC-FMA

All'Unione Montana "Marca di Camerino"
PEC: suap.unionemarcadicamerino.mc@legalmail.it
CAMERINO

OGGETTO : SUAP Conferenza dei Servizi

Comune di Camerino

Variante al PRG, ai sensi dell'Art. 26 quater della L.R.M. 34/92, per la realizzazione di un fabbricato in ampliamento dell'attività esistente.

Ditta: **CONTRAM S.P.A.**

Parere ai sensi dell'art. 89 D.P.R. n. 380/2001

Valutazioni in ordine alla compatibilità idraulica art. 10 L.R. 22/2011

Con nota n. 3490 del 10/09/2018 (ns prot. n. 1005206 del 10/09/2018) e successive note, lo sportello SUAP dell'Unione Montana "Marca di Camerino ha trasmesso la convocazione e la documentazione per la Conferenza dei Servizi al fine di acquisire i pareri di competenza per la Variante al PRG, ai sensi dell'Art. 26 quater della L.R.M. 34/92, per la realizzazione di un fabbricato in ampliamento dell'attività esistente, della ditta CONTRAM S.P.A.

Alla richiesta di parere sono allegati gli elaborati tecnici a firma dell'arch. Alessandro Leona e dell'arch. Roberta Camillucci, gli studi geologici, geomorfologici ed idraulici sono a firma del dott. geol. Marcello Maccari.

La variante al PRG prevede:

- la trasformazione di un'area, distinta catastalmente al Foglio 49 p.lle 378-382-447-449-451, destinazione d'uso da "zona a verde privato di recupero ambientale" - art.33 del PRG vigente a zona F2 "zona per attrezzature urbane" - art.15 delle NTA del PRG vigente;
- la modifica dell'art. 15 delle NTA del PRG con l'introduzione del punto n. 5 - Zona CONTRAM Camerino con destinazioni d'uso di parcheggi ed autorimesse pubbliche e private, e di uffici e sedi di attività private.

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio da destinare ad autorimessa nel piano seminterrato ed uffici al primo piano, di volume pari a 6.482 mc e di superficie lorda di 1.350 mq.

Visto l'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

Visti i contenuti delle Circolari della Regione Marche n.14 e n.15 del 28.08.1990;

Viste le Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con il D.M. 17 gennaio 2018;

Viste la LR 22 del 23 novembre 2011 e la DGR 53/2014.

In relazione agli aspetti sulla compatibilità geomorfologica della trasformazione urbanistica (parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001)

Dall'esame del vigente Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche e suo aggiornamento 2016 non risultano interferenze con gli ambiti cartografati.

Rilevato che

- a) dall'esame del vigente Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche e suo aggiornamento 2016 non risultano interferenze con gli ambiti cartografati;
- b) nella Relazione di compatibilità geomorfologica idraulica, il tecnico incaricato rappresenta che:
 - *"Riguardo le condizioni di stabilità, l'indagine eseguita non ha evidenziato processi morfologici destabilizzanti attualmente attivi, né sono state rilevate testimonianze di recenti attività che possano indicare l'area a pericolosità geologica e/o geomorfologica."*;

- *“Tale condizione di sostanziale di sostanziale stabilità, garantita dalle buone caratteristiche geomeccaniche dei litotipi del substrato (contraddistinto anche dall’assetto giaciturale favorevole), è altresì confermata dal fatto che gli edifici, prossimi e circostanti al sito in studio, non presentano indizi di lesioni o cedimenti imputabili a movimenti gravitativi.”;*
- nello stralcio della carta geologica di PRG allegata agli studi geologici, viene rappresentata una faglia presunta, ma dalla lettura della cartografia della Microzonazione sismica di terzo livello del comune di Camerino, la stessa non viene rappresentata né sulla Carta_geologico_tecnica-10000, né nella carta_MOPS-10000;
- per il mantenimento dell'invarianza idraulica della trasformazione si consiglia un sovradimensionamento delle condotte fognarie e la realizzazione di “vasche a tenuta”.

Ritenuto che

prima dell'intervento il tecnico incaricato valuti la necessità di effettuare specifiche indagini geofisiche al fine di escludere la presenza di discontinuità.

Tutto ciò premesso

si esprime **parere favorevole ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2001**, per la Variante al PRG, ai sensi dell'Art. 26 quater della L.R.M. 34/92, per la realizzazione di un fabbricato in ampliamento dell'attività esistente nel Comune di Camerino, con le seguenti prescrizioni:

- a) prima della progettazione esecutiva, il tecnico incaricato dovrà valutare la necessità di effettuare uno studio con specifiche indagini geofisiche al fine di accertare l'assenza di discontinuità e/o aree suscettibili ad instabilità dinamiche per faglie;
- b) in sede di redazione della relazione geotecnica, il tecnico incaricato, dovrà effettuare studi finalizzati a stabilire le condizioni di realizzazione dell'edificio e dell'opera di contenimento in relazione ai terreni di fondazione, le loro caratteristiche geotecniche ed il regime delle pressioni interstiziali al fine di definire le tecniche d'intervento più idonee;
- c) per la progettazione dei manufatti, il tecnico incaricato dovrà valutare, ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, l'applicabilità dell'approccio semplificato (parag. 3.2.2 NTC 2018) oppure la necessità di effettuare la Risposta Sismica Locale; tali valutazioni dovranno comunque tenere conto dei risultati della microzonazione sismica di terzo livello del Comune di Camerino;
- d) gli scavi potranno essere effettuati solo a seguito di specifica verifica di stabilità, se necessario, dovranno essere contenuti, anche in corso d'opera da manufatti opportunamente dimensionati in funzione delle spinte dei terreni e tenendo conto anche della presenza di manufatti posti a monte;
- e) il progetto delle opere di urbanizzazione dovrà essere corredato anche dal progetto del sistema per il mantenimento dell'invarianza idraulica escludendo l'infiltrazione nei terreni sottostanti.

In relazione agli aspetti sulla verifica di compatibilità idraulica della Variante al PRG ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2011

visti gli elaborati progettuali messi a disposizione ed in particolare il documento di verifica di compatibilità idraulica della trasformazione;

tenuto conto che il tecnico dott. geol. Marcello Maccari relaziona che *“la zona di studio non è né prossima né interessata da corsi d’acqua sia del reticolo idrografico principale sia secondario”*; e che *“dai dati bibliografici, dai sopralluoghi eseguiti, da informazioni reperite sul posto e dalla conoscenza ultradecennale della zona non sono state individuate aree con problemi di allagamento o dissesti degni di nota, legati alla dinamica dei corsi d’acqua e tali da poter in qualche modo interessare l’area oggetto di variante”*.

considerato che la verifica preliminare di compatibilità idraulica della trasformazione urbanistica è stata effettuata dal richiedente mediante la redazione di apposita relazione da parte del dott. geol. Marcello Maccari di Camerino (MC) che contempla i contenuti minimi previsti dalla D.G.R. n.53/2014 con riferimento a tale livello di approfondimento;

concordando con il livello di approfondimento dell’analisi scelto, ovvero la verifica di Compatibilità idraulica preliminare, in ragione delle indicazioni di cui ai paragrafi 2.2 (ambito di applicazione) e 2.4.1 (livelli della verifica di compatibilità idraulica) delle indicazioni tecnico-pratiche allegate alla D.G.R. n.53 del 27/01/2014;

si ritiene la trasformazione urbanistica di che trattasi compatibile idraulicamente con il regime idraulico dei corsi d’acqua presenti e pertanto si esprime parere favorevole, per gli aspetti di competenza, alla realizzazione dell’intervento.

Le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del principio di invarianza idraulica ai sensi della L.R. 22/2011 e secondo i criteri dettati dalla Delibera già richiamata. La verifica del rispetto di tali prescrizione è di competenza dell’Ente che rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere.

Le presenti valutazioni dovranno essere allegate all’atto di adozione della variante urbanistica.

Il Dirigente
P.F. Tutela del Territorio di Macerata
Ing. Vincenzo Marzialetti

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*